

più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente il Castello di Montecuccolo e le aree limitrofe, sita nel comune di Pavullo nel Frignano (Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è compresa nel foglio n. 101 del N.C.E.U. del comune di Pavullo nel Frignano ed è così delimitata:

- a nord: dalle particelle catastali n. 60, 62, 63 (escluse) e dalla strada comunale del Montecuccolo;
- a est: dalle particelle catastali n. 44, 45, 46, 47, 69, 70 (escluse) e dalla strada vicinale Cà d'Aggino;
- a sud: dalla strada comunale Costa Bottaccia;
- a ovest: dalla strada comunale Costa Bottaccia e dalla strada vicinale Fontanelli.

Il centro storico di Montecuccolo e le aree libere limitrofe sono individuate dalle particelle catastali numeri 71, 72, 73, 74, 75, dal n. 82 al n. 97 senza soluzione numerale, dai numeri 103, 106, e dal n. 107 fino al n. 181, senza soluzione numerale oltre che dalle particelle speciali A, B, C e D.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Pavullo nel Frignano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5581)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio denominato «Valli Le Partite» sito nel comune di Mirandola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio denominato «Valli Le Partite», ricadente nel comune di Mirandola (provincia di Modena), riveste notevole interesse perché rappresenta una delle zone più interessanti e meritevoli di protezione ancora esistenti nella bassa pianura modenese.

L'orografia del terreno si presenta ad andamento pianeggiante con vegetazione di tipo palustre (tifeti e canneti) nelle zone non soggette a coltura o in prossimità dei luoghi dove si effettua la piscicoltura; nelle restanti aree predomina la coltivazione del grano, essendo altri tipi di coltura poco praticati.

La grande abbondanza di acqua, dovuta alla recente escavazione di bacini per impianti di acquacoltura, fa delle «Valli» una tappa obbligata per gli uccelli migratori acquatici che attraversano annualmente con periodo stagionale la nostra penisola. In primavera, per il favore concomitante della chiusura della caccia e della stagione migratoria, la zona si riempie di specie avicole interessanti, quali, per citare solo le principali: il Tufetto, la Nitticora, la Garzetta, l'Airone, il Canapiglio, il Fischione, il Falco pescatore, il Nibbio bruno, la Poiana ecc.

Finita la migrazione, restano le specie nidificanti tra le quali si trovano vere e proprie perle dell'avifauna italiana, come il Tarabuso ardeide, inserito nella lista degli uccelli in via d'estinzione in Italia quali il Germano reale e l'Airone rosso.

La zona riveste anche notevole importanza per la presenza di specie svernanti quali l'Airone cenerino, le Anatre e l'Alzavola; tuttavia secondo recenti studi di ornitologia le capacità ricettive delle Valli, dal punto di vista naturalistico ambientale, sarebbero notevolmente superiori all'attuale qualora fosse interdetta la caccia ed attuati i relativi provvedimenti di tutela ambientale.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord dal canale Cavo di Sotto; a sud dalla strada comunale che collega le località di Ponte S. Pellegrino, la Paganella, La Moretta; ad est dalla Fossa Reggiana; ad ovest dal Cavo della Pitocchiera, da un tratto del Cavo di Sopra, dall'Argine della Povertà e dalla strada comunale per la località Gavello;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che non appare sufficiente, ai fini della protezione dell'ambiente suddetto l'attuale normativa urbanistica; solo una quota parte della zona dislocata negli immediati intorni del fosso Novo è infatti soggetta al rispetto della cubatura esistente residenziale per lo più costituita da edifici rurali, ma suscettibile di essere insediata da attività di servizio e ricreative.

Per le aree contermini la normativa prevede le normali possibilità edificatorie delle zone agricole. Poiché la eterogeneità delle previsioni insediative costituisce di fatto la rottura dell'unità ambientale del complesso naturalistico, si rende necessario promuovere quei provvedimenti di tutela atti a ristabilire le complesse relazioni instauratesi tra i diversi aspetti climatici in gioco;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle « Valli Le Partite » ricadente nel comune di Mirandola che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire e a cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato « Valli Le Partite » ricadente nel comune di Mirandola (provincia di Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: a nord dal canale Cavo di Sotto; a sud dalla strada comunale che collega le località di Ponte S. Pellegrino, la Paganella, la Moretta; ad est dalla Fossa Reggiana; ad ovest dal Cavo

della Pitocchiera, da un tratto del Cavo di Sopra, dall'Argine della Povertà e dalla strada comunale per la località Gavello.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Mirandola e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5582)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del Parco di Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del Parco Ducale di Sassuolo e del Parco di Montegibbio ricadente nei comuni di Sassuolo e Prignano (provincia di Modena) riveste notevole interesse perché è nel suo complesso di alto valore paesistico per la presenza di un continuum architettonico e naturalistico i cui elementi emergenti sono il Palazzo Ducale di Sassuolo, residenza estiva degli Estensi, e il Parco Ducale che si unisce senza soluzioni di continuità con le prime propagini collinari e montuose di Montegibbio.

La zona si compone di un insieme di libere visuali organizzate in quadri naturali e artificiali altamente suggestivi come il Belvedere verso il parco e il Palazzo Ducale, percepito significativamente attraverso un doppio filare di pioppi impiantati lungo i margini della strada che conduceva al Palazzo.

Dell'ex parco ducale rimangono brani delle muraglie sei-settecentesche che ad est e ovest ne delimitano